



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice letto il ricorso *ex art. 22 CCII* proposto dalla società
con sede legale in _____ Partita IVA, codice fiscale e
iscrizione al R.I. di Bologna n. _____ R.E.A. _____

OSSERVA CHE

In data 23 luglio 2022 la società ha presentato, presso la piattaforma nazionale, istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa *ex art. 17 CCII*.

In data 28 luglio 2022, è stata nominata come esperta _____ la quale ha accettato la nomina in data 1° agosto 2022; in data 2 agosto 2022, _____ ha depositato presso il Tribunale di Bologna l'istanza di conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 19 CCII.

Il 2 agosto 2022 la Società: iscriveva nel Registro delle Imprese l'accettazione dell'Esperto e l'istanza di applicazione delle misure protettive; iscriveva al ruolo generale del Tribunale di Bologna, l'istanza per la conferma delle misure protettive dando inizio al procedimento giudiziario con ruolo n. 13669/22 V.G..

L'11 agosto 2021 il Giudice Designato nel procedimento n. 13669/22 R.V.G, Dott. Maurizio Atzori, emetteva un decreto nel quale: fissava l'udienza per la comparizione della Società, dell'Esperto e dei Creditori al 7 Ottobre 2022 ad ore 12.00 davanti a sé in presenza; disponeva che la Società, ai sensi dell'art.19, comma 2, lett. a) e c) CCII, integrasse la documentazione prodotta con l'istanza e dunque depositasse il bilancio al 31 dicembre 2021 e l'elenco completo di tutti i creditori con i relativi

indirizzi di posta elettronica certificata o, laddove non disponibili, di posta elettronica ordinaria; disponeva che la Società notificasse entro il 16 settembre il ricorso e il decreto all'Esperto, a tutti i creditori e al curatore speciale dei creditori obbligazionisti, che il Giudice nominava nella persona del Dott. Pasquale Asteriti, ove a detta data non risultasse ancora nominato il rappresentante comune; concedeva termine sino al 26 settembre 2022 per la costituzione nel giudizio dei creditori o per l'invio all'Esperto e all'ausiliario nominato *ex art. 68 c.p.c.*, Dott. Pasquale Asteriti, presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, della comunicazione da parte dei creditori che desideravano partecipare all'udienza, senza previa costituzione, indicando la documentazione da allegare alla pec (di seguito l' "Ausiliario"); disponeva che la Società depositasse entro 8 giorni prima dell'udienza: l'elenco dei creditori ai quali aveva effettuato la notifica e la prova della notifica del ricorso e del decreto.

Il 18 agosto 2022 la Società depositava nel fascicolo telematico del procedimento *de quo* il piano industriale 2022-2027 (cfr. doc. 18 ricorrente, di seguito il "Piano").

Il 29 agosto 2022 la Società iscriveva nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.19, comma 1, 2 cpv. CCII, il numero di ruolo generale del procedimento instaurato.

Il 5 settembre 2022 si teneva l'assemblea dei creditori obbligazionisti, previamente convocata dalla Società, e veniva nominato rappresentante comune [redacted] di seguito il "Rappresentante Comune"; il 18 settembre 2022 la Società comunicava all'Esperto e all'Ausiliario di aver provveduto a notificare ai creditori e al Rappresentante Comune sia l'istanza di conferma delle misure protettive, sia il decreto del Giudice dell'11 agosto 2022 e i predetti avviavano la procedura di controllo richiesta dal Giudice nel citato decreto, che si concludeva con il deposito di tali notifiche, da parte della Società, nel fascicolo telematico del procedimento n.11835/22 R.v.g e con una relazione scritta dell'Ausiliario depositata all'udienza del 7 ottobre.

Medio tempore, in data 25 settembre 2022, la Società ha formulato ulteriore istanza, ai sensi dell'art. 22 CCII, per ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili d'urgenza.

Sul fronte della istanza di autorizzazione richiesta per l'accesso ai finanziamenti prededucibili, con provvedimento adottato in data 7 ottobre 2022 è stato nominato il Dott. Luca Mandrioli quale ausiliario *ex art. 68 c.p.c.* e fissata udienza il giorno 18 ottobre 2022.

All'udienza del 18 ottobre 2022 il Dott. Mandrioli ha esposto sinteticamente le caratteristiche del Piano Industriale 2022-2027 e della manovra finanziaria nonché quelle del finanziamento.

Premessa

Questo giudice dà atto che non saranno esaminate se non in estrema sintesi le questioni già affrontate con il provvedimento di conferma delle misure protettive emesso in pari data, il cui contenuto deve intendersi completamente richiamato e facente parte anche della presente motivazione.

Quanto all'esame specifico della finanza d'urgenza, deve intendersi qui integralmente richiamato il parere dell'ausiliario ex art 68 c.p.c. Prof. Luca Mandrioli nominato proprio al fine di descrivere le caratteristiche della Finanza e la sua rispondenza ai criteri della funzionalità alla continuità e soprattutto nel caso di specie agli interessi dei creditori.

Le linee di credito oggetto di Finanza Urgente prededucibile

La Società chiede di essere autorizzata a contrarre con [redacted] per complessivi 10,750 Milioni di Euro così strutturata:

a) con riferimento alla Finanza Urgente a breve termine: (i) linee di factoring fino all'importo massimo di Euro 2.000.000 con un interesse pari all'Euribor a 3 mesi (*zero floor*) maggiorato di un rendimento *all-in* annuo pari al 5,5%; fermo il complessivo *pricing* della quota entro tale limite massimo, la ripartizione dello stesso tra interessi e commissioni *up-front* sarà definita in base alle caratteristiche specifiche dei singoli debitori ceduti; (ii) una linea di firma specifica sino a massimi Euro 1.750.000 finalizzata alla liquidazione del Credito IVA – secondo quanto conclude la Società in sede di Istanza ex art. 22 C.C.I.I. «qualora si rendesse necessaria la concessione di una fideiussione a favore dell'Amministrazione fiscale» – alla medesima disciplina e *pricing* di cui alle linee di factoring descritte nel punto (i) di cui sopra;

b) con riferimento alla Finanza Urgente a medio-lungo termine: erogazione per cassa di un importo massimo di Euro 7.000.000 con (i) un tasso di interesse annuo pari all'Euribor a 3 mesi (*zero floor*) maggiorato di uno *spread* pari a 800 bps. Gli interessi saranno corrisposti su base trimestrale posticipata, nei limiti delle somme di volta in volta disponibili sul Conto [redacted] e (ii) una commissione di strutturazione *flat* pari a Euro 200.000 da corrispondersi indipendentemente dalla dimensione e dalla struttura dell'intervento e che potrà essere trattenuta dall'importo oggetto di erogazione a valere sulla medesima porzione di Finanza Urgente.

Dalla disamina della Proposta Vincolante (cfr. doc. 3, Allegato 1, Parte I) emerge, inoltre, che la Finanza Urgente a medio-lungo termine per Euro 7.000.000 avrà scadenza a 18 (diciotto) mesi e 1 (uno) giorno dall'effettiva erogazione della somma con rimborso *bullet* alla suddetta data di scadenza finale, mentre la scadenza della Finanza Urgente a breve termine sarà definita *inter partes* nella relativa documentazione contrattuale.

Le condizioni di mercato della Finanza Urgente prededucibile e il rispetto del tasso usura

L'Ausiliario sul punto afferma: "(...) *al fine di poter valutare se le condizioni di mercato della Finanza Urgente siano lineari occorra tenere conto della disciplina che regola l'attività di vigilanza europea e nazionale nella erogazione del credito da parte degli istituti bancari a favore di imprese insolventi o in stato di crisi e della conseguente maggiore remunerazione che caratterizza operazioni di questa natura rispetto a quelle rivolte ai clienti caratterizzati da un sostanziale merito creditizio. È noto, infatti, come in circostanze di erogazione del credito a soggetti che presentano criticità sotto il profilo della classificazione delle posizioni debitorie nei confronti del sistema bancario, le banche debbano dotarsi di un maggior patrimonio di vigilanza rispetto alle tradizionali operazioni di erogazione del credito a favore di soggetti in bonis e ciò al fine di poter essere in grado di assorbire le eventuali perdite che sono, con ogni evidenza, maggiormente plausibili in condizioni di crisi del soggetto finanziato (...). Nella sostanza, la prudenza nella gestione dell'attività bancaria merita di essere valutata sotto il profilo di limitare l'assunzione di rischi superiori tanto rispetto a ciò che un intermediario è in grado di controllare quanto al livello di quelli che il medesimo è capace di assorbire in ipotesi di perdite. La stabilità patrimoniale dell'intermediario creditizio e il contenimento dei rischi rappresentano, infatti, gli elementi in cui si estrinseca l'esercizio di una sana e prudente gestione (...). In particolare, la regolamentazione che verte in materia di rischio di credito prevede che gli istituti bancari debbano disporre di un patrimonio di vigilanza adeguato rispetto sia alla quantità sia alla qualità del credito che viene concesso. La disciplina dei presidi posti a tutela della prevenzione dei suddetti rischi ed in particolare dell'adeguatezza patrimoniale è in larga parte contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, meglio conosciuto con l'acronimo C.R.R. (Capital Requirement Regulation), entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Peraltro, anche l'art. 53, comma 1, lett. b), T.u.b. riconduce nell'ambito della vigilanza regolamentare della Banca d'Italia l'emanazione di provvedimenti a carattere generale e di natura precettiva tanto in tema di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni – tra cui quella creditizia – quanto di adeguati livelli minimi di patrimonio dell'ente vigilato.*

(...) Tra queste un ruolo di primaria rilevanza è svolto dal collegamento fra il soggetto vigilato e il grado di rischiosità dell'attività bancaria che effettivamente da esso è esercitata (...). Più precisamente, ogni esposizione creditizia viene associata a un valore di attribuzione del rischio valutato in base all'appartenenza del debitore a classi diversificate a seconda della tipologia della parte contrattuale e del merito di credito. Nell'ambito della vigilanza prudenziale i coefficienti patrimoniali che l'intermediario creditizio deve rispettare sono pertanto pesantemente condizionati dal rischio di credito che concorre a formarli. La suddetta normativa di matrice europea ed in particolare gli artt. da 111 a 113 del Regolamento C.R.R. prevedono, quanto al c.d. Metodo standardizzato (...) che i fondi propri della banca di cui al numeratore – vale a dire il Patrimonio di Vigilanza composto da un aggregato più ampio rispetto al patrimonio netto di bilancio (...) – debbano essere rapportati al denominatore con le c.d. Attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Asset o RWA), vale a dire le attività di bilancio moltiplicate per un coefficiente di ponderazione calibrato in funzione del grado di rischiosità che, nel caso di specie riguardante ES, è particolarmente elevato rispetto alle operazioni maggiormente tradizionali svolte dalla banca finanziatrice (...)”.

In definitiva, rispetto a un finanziamento erogato a un soggetto *in bonis* e dotato di merito creditizio, l'operazione in esame, comporta sotto il profilo dei coefficienti patrimoniali di misurazione del rischio di credito un maggior assorbimento patrimoniale, che si traduce, a parità di altre condizioni, in un minor volume di operazioni di detto tipo e, pertanto, in una conseguente maggiore remunerazione al fine di sopperire ai minori volumi di impieghi.

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vengono classificate in categorie, le quali sono riportate del pari nella tabella “*Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge 108/96 e tassi soglia validi per il quarto trimestre 2022*” divulgata da Banca d'Italia con comunicato stampa datato 30 settembre 2022 riguardo i c.d. Tassi Soglia attualmente in essere.

“A tal proposito, se si prende in considerazione il finanziamento per 7 Milioni di Euro da erogarsi per cassa, esso risulta rientrare sub Cat. 1 relativa alle aperture di credito in conto corrente riguardante le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità. Per tali operazioni di finanziamento, qualora di valore superiore a Euro 5.000, il Tasso Soglia su base annua è pari a 13,9750. In considerazione della circostanza che al finanziamento di 7 Milioni di Euro è applicato un tasso di interesse annuo pari all'Euribor a 3 mesi (zero floor)

maggiorato di uno spread pari a 800 bps, il tasso risulta pari a 9,38 (...), al quale aggiungere, in ragione della commissione di strutturazione flat per Euro 200.000, un ulteriore valore pari a 1,90. La sommatoria dei suddetti valori risulta pari a 11,28, dunque inferiore al sopra indicato Tasso Soglia pari a 13,9750.

Con riguardo alle linee di factoring fino all'importo massimo di Euro 2.000.000, esse risultano rientrare sub Cat. 5, riguardante gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor). Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52/1991. Per tali operazioni, qualora di valore superiore a Euro 50.000, il Tasso Soglia su base annua è pari a 7,5875. In considerazione della circostanza che a tale operazione, nel caso che ci occupa, è applicato un interesse pari all'Euribor a 3 mesi (zero floor) maggiorato di un rendimento all-in annuo pari al 5,5%, il tasso risulta pari a 6,88, dunque inferiore al sopra indicato Tasso Soglia pari a 7,5875.

Con riferimento alla linea di firma specifica sino a massimi Euro 1.750.000 finalizzata alla liquidazione del Credito IVA – secondo quanto conclude la Società in sede di Istanza ex art. 22 C.C.I.I. «qualora si rendesse necessaria la concessione di una fideiussione a favore dell'Amministrazione fiscale» – la quale è soggetta alla medesima disciplina e pricing di cui alle linee di factoring sopra descritte, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura del 29 luglio 2016 specificano che i crediti di firma non devono essere segnalati ai fini della legge anti usura ma non esulano dall'applicazione della medesima. Ad avviso dello scrivente la linea di firma risulta rientrare sub Cat. 1 analogamente al finanziamento per cassa pari a 7 Milioni di Euro dovendosi escludere ogni altra possibilità di categorizzazione in base alle suddette Istruzioni. Come già espresso, per tali operazioni di finanziamento, qualora di valore superiore a Euro 5.000, il Tasso Soglia su base annua è pari a 13,9750; in ragione del fatto che per la linea di firma è prevedibile un tasso analogo a quello rilevato per le linee di factoring, dunque pari a 6,88, esso risulta inferiore al sopra indicato Tasso Soglia pari a 13,9750.

A parere dello scrivente, sulla base della documentazione a oggi resa disponibile dalla Società, le operazioni di finanziamento di cui alla Finanza Urgente paiono quindi rispettose dei Tassi Soglia rilevati ai sensi della legge n. 108/96 validi per il quarto trimestre 2022 dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Nondimeno, in ultimo, lo scrivente prende pure atto che la Proposta Vincolante prevede altresì, quanto alle condizioni economiche della Finanza Urgente, la pattuizione di una clausola di salvaguardia che sancisce la regola secondo la quale qualora si rilevasse un superamento, in qualunque data e per qualunque ragione, del limite massimo consentito dalla Legge n. 108/1996 (Disposizioni in materia di usura e ss. mm.), anche a seguito di una modifica della relativa interpretazione ufficiale, detti interessi si intenderanno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, entro il limite massimo consentito dalla legge. Resta, in ogni caso, il fatto che la giurisprudenza di legittimità ha sancito che la presenza della clausola di salvaguardia trasforma il divieto ex lege di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca finanziatrice che, in tal modo, si obbliga a non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quanto consentito dalla legge, con correlato onere probatorio a carico della banca medesima, secondo le regole della responsabilità ex contractu, circa il proprio regolare adempimento dell'obbligo contrattuale assunto (...)".

Le garanzie che assistono la restituzione della Finanza Urgente

"La Finanza Urgente a medio-lungo termine, nella forma di erogazione per cassa di un importo massimo di Euro 7.000.000, risulterebbe garantita, a seconda della tipologia di bene, da pegno o ipoteca entrambi di primo grado (o altra forma idonea di garanzia reale o privilegio) su:

(a) le Azioni dei Soci, da intendersi n. 2.831.760 azioni ordinarie di titolarità di NTS fermo restando che n. 551.700 risulterebbero già costituite in pegno a favore di [redacted] n. 795.600 azioni ordinarie di titolarità di CSE e n. 793.200 azioni ordinarie di titolarità di [redacted]

(b) i macchinari;

© i diritti di proprietà intellettuale della Società;

(d) i marchi della Società;

(e) il credito intercompany della Società nei confronti della società controllata namibiana [redacted]

(f) le azioni della società controllata [redacted]

(g) l'immobile sito in [redacted]

(h) il Conto Pegnato (su cui, nello specifico, si rinvia al successivo paragrafo 7.5).

Lo scrivente precisa che in sede di udienza del 18 ottobre 2022 [redacted] legale della Società, ha dichiarato che [redacted] è disponibile a non richiedere garanzie ipotecarie in relazione alla erogazione della Finanza Urgente, riservandosi di depositare in atti apposita dichiarazione confermativa. In ogni caso, l'unico bene di cui all'elenco di proprietà della Società che possa essere soggetto a ipoteca – aderendo all'orientamento maggioritario che esclude una siffatta garanzia con riguardo agli asset immateriali – è l'immobile sito in [redacted] sul quale tuttavia risulta in ogni caso già gravare ipoteca a favore di [redacted] a garanzia di un mutuo fondiario del valore residuo di circa 380 mila Euro (cfr. elaborato della Centrale Rischi al 17 giugno 2022 sub allegato XXX) concesso alla Società nel 2014 per l'importo originario di circa 500 mila Euro (cfr. pag. 13 del Bilancio al 31 dicembre 2015 di [redacted] sub allegato XXX). La Società, per il tramite di PWC, ha comunicato allo scrivente che il valore netto contabile dell'immobile ipotecato al 31 dicembre 2021 è pari a 559 mila Euro (...).

Il meccanismo di canalizzazione degli incassi della Società sul Conto [redacted]

“Con specifico riferimento al richiamato Conto [redacted] ha chiesto alla Società l'impegno a costituirlo e a canalizzare su esso: (a) una quota degli incassi della Società, provenienti dalla gestione operativa e diversi da quelli di cui al seguente punto (b), in misura pari al (i) 5,0% con riferimento al periodo compreso tra l'erogazione della Finanza Urgente a medio-lungo termine per l'importo di Euro 7.000.000 e il 31 dicembre 2022, e al (ii) 15% per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 sino all'avvenuto rimborso integrale della quota capitale e degli interessi maturati;

(b) una quota pari al (i) 100% degli incassi relativi al Credito IVA ovvero dei proventi netti derivanti dalla cessione del medesimo a soggetto diverso dagli Investitori; nonché (ii) 75% degli altri incassi straordinari della Società quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il rimborso di finanziamenti intercompany da parte della società controllata [redacted] e i proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni o asset aziendali quali macchinari, immobili, marchi e brevetti, il tutto sino a integrale rimborso della quota capitale e pagamento degli interessi relativi alla Finanza Urgente a medio-lungo termine.

È previsto altresì, all'interno della Proposta Vincolante, che prima della erogazione della Finanza Urgente e «quale condizione della stessa», la Società apra presso [redacted] un ulteriore conto corrente da utilizzare per la normale operatività della Società medesima, sul quale essa dovrà versare – entro

il termine di 5 giorni prima dell'erogazione della Finanza Urgente – tutte le proprie disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 2424 c.c., nonché ogni incasso futuro ("Conto Operativo"). Dal Conto Operativo verranno effettuati i versamenti sul Conto [redacted] delle quote di incassi sopra descritte, secondo le modalità che saranno concordate inter partes «tra cui il conferimento, da parte della Società e in favore di illimity, di un mandato irrevocabile a trasferire tali importi».

A tal proposito si osservi che laddove la Società effettivamente riuscisse a incassare i crediti commerciali vantanti nei confronti dei propri clienti, la costituzione del Conto [redacted] non parrebbe incidere sulla capacità di proseguire la propria attività d'impresa in condizioni di continuità aziendale e, in particolare, di far fronte al pagamento dei crediti che sorgeranno in pendenza di Accordo di ristrutturazione dei debiti o di Concordato preventivo. Al riguardo, in particolare, la Società continuerebbe comunque a mantenere la piena e libera disponibilità dapprima del 95% e a decorrere dal mese di gennaio 2023 dell'85% degli incassi provenienti dalla gestione operativa e, pertanto, di gran parte delle risorse finanziarie che saranno giacenti sui propri conti correnti in quanto derivanti proprio dall'incasso dei propri crediti commerciali.»

Tuttavia il confronto con i dati dimostra come "(...) la struttura del budget di cassa si fondi sostanzialmente su due rilevanti incassi previsti dalla Società rispettivamente tra il mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio 2023 per la nuova fatturazione da contratti "Service" per 3,123 Milioni di Euro e per la nuova fatturazione da contratti "Fotovoltaico" per 2,505 Milioni di Euro. In assenza di tali incassi ovvero anche di uno solo di essi, con ogni evidenza la Società non disporrebbe di somme liquide da utilizzare per la regolare gestione dell'attività d'impresa, in primis per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti... In particolare, non si comprende appieno come a breve distanza temporale dall'erogazione della Finanza Urgente la Società possa già riuscire a procedere alla riattivazione della produzione, salvo in ogni caso poter proficuamente contare su commesse già pendenti oppure la cui negoziazione è in itinere, come riferito per le vie brevi da [redacted] nonché documentato dalla Società ... oppure ancora su un «consistente portafoglio ordini in attesa di evasione» come dichiarato dal [redacted] in sede di lettera del 27 ottobre 2022 Ciò conduce, altresì, a doversi interrogare sulla effettiva possibilità della Società di conseguire incassi così rilevanti nel quantum e determinanti per la sostenibilità del budget di cassa in un lasso temporale alquanto contenuto rispetto alla suddetta riattivazione (...)"

Richiamando per relationem i diversi scenari plausibili, secondo la società, in caso di mancata erogazione della Finanza richiesta con il ricorso ex art. 22 CCII nel quale sono analiticamente e compiutamente descritte le gravi difficoltà in cui si verrebbe a trovar [redacted] occorre invece

concentrarsi sul tema della funzionalità della finanza alla continuità aziendale e al miglior interesse dei creditori.

Sul punto c'è poco da dire: nel caso che ci occupa per dichiarazione dello stesso Amministratore in assenza di Finanza la società *«da novembre 2022 si troverebbe priva della liquidità necessaria per il pagamento degli stipendi (in primis) [n.d.r. ammontanti a circa 0,5 Milioni di Euro] e dei fornitori e, quindi, non sarebbe più in grado di ottenere la prestazione (delle forniture di materiale e di lavoro) necessarie al fine dello svolgimento della propria attività di impresa».*

Pertanto si deve concludere, che, allo stato, tutto dipende in prima battuta, come meglio indicato nel provvedimento emesso in pari data sulle misure protettive (qui richiamato) al raggiungimento di un Accordo di ristrutturazione del debito con il proprio ceto creditorio, in quanto in assenza dello stesso e fuori dalla protezione delle misure l'impresa sarebbe travolta da azioni recuperatorie ed esecutive dei creditori insoddisfatti.

Quanto alla funzionalità di detto atto alla migliore soddisfazione dei creditori sembra doversi escludere anche la possibilità di accedere al Concordato preventivo. La ragione è alquanto evidente. Poiché in relazione alla forma tecnica dell'apertura di credito per cassa di 7 Milioni di cui alla Finanza Urgente la restituzione è prevista *bullet* entro il termine di 18 mesi ovvero, qualora precedente, entro l'omologa dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti o del Concordato preventivo, va da sé che il deposito della domanda concordataria farebbe scattare *ex art. 154, comma 2, C.C.I.I.* – in forza del richiamo disposto dall'art. 96 C.C.I.I. – l'anticipata scadenza di tutti i crediti non scaduti alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, rendendo così necessario procedere a ristrutturare il debito sorto durante la composizione negoziata anche nei confronti di [redacted]

Per altro verso occorre considerare che la Finanza così come prospettata, porterebbe, in ipotesi di *worst case* rappresentato dalla apertura della liquidazione giudiziale ad assorbire una ingente se non del tutto preponderante parte della garanzia patrimoniale della Società *“(…)posto che l'attuale ceto creditorio si troverebbe di fronte a un creditore (ovvero il soggetto finanziatore) antergato rispetto a tutti per un credito ammontante quanto meno a 8 Milioni di Euro; importo quest'ultimo comprensivo oltre che della somma da restituire di cui all'apertura di credito bancaria sottoscritta con [redacted] anche degli interessi nel frattempo maturati. È pertanto evidente come tale assorbimento finirebbe per essere oltremodo lesivo della garanzia patrimoniale posto che tutto l'attivo fino a quel momento realizzato dalla Società sarebbe destinato a soddisfare l'istituto bancario. La segregazione completa a favore della banca erogatrice impedirebbe, infatti, che un successivo creditore*

prededucibile di grado antergato rispetto a essa possa essere soddisfatto in via prioritaria. Il che è la riprova che seppur silente su eventuali limitazioni di carattere quantitativo e qualitativo alla costituzione di garanzie accessorie ai finanziamenti prededucibili non è ragionevole che il legislatore possa aver concepito un simile meccanismo spingendosi fino ad ammettere la possibilità di acquisire per i finanziatori garanzie tali da assorbire completamente il patrimonio a disposizione dei creditori cristallizzati alla data di apertura di una eventuale procedura e di quelli successivi ad esclusione del finanziatore stesso. Una simile operazione impone sempre il rispetto di quel principio di tutela dei creditori di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. invero completamente derogato in ipotesi di pressoché completo assorbimento del patrimonio del debitore attraverso la creazione di privilegi speciali o il rilascio di garanzie reali”.

Alla luce di tali considerazioni, richiamato il contenuto del provvedimento sulle misure protettive, riaffermato in particolare che l'impresa già si trova in situazione di insolvenza e che lo stato delle trattative, sebbene migliorato, non è idoneo ancora a delineare uno scenario favorevole su eventuali accordi con i creditori idonei a ridurre il passivo, il Tribunale ritiene che il rischio che i creditori si dovrebbero accollare in caso di autorizzazione ex art. 22 CC II è ancora troppo alto.

Diversamente, nel caso in cui migliorasse il contesto delle trattative in relazione al piano di risanabilità, il Tribunale non esclude di poter rivedere la propria decisione.

PQM

RIGETTA

L'istanza ex art.22 CCII.

Bologna, 08.11.2022

Il Giudice

Maurizio Azzori

Depositato in cancelleria

il 08/11/2022

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA

